



all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

Gli ultimi periodi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del TUIR danno la garanzia della oggettiva difficoltà di abusare delle agevolazioni fiscali ivi previste pertanto riteniamo opportuno dovere applicare anche agli acquisti di

autocaravan da parte dei soggetti affetti da handicap tale normativa: «La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il dato-

re di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta».

Il comma 3 prevede che si applichino gli stessi criteri di deduzione previsti dal comma 1, lettera a), punto 1, dell'articolo 121-bis del TUIR. «(Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni). 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri: a) per l'intero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa».

Al comma 4 si prevede inoltre che anche la tassa speciale erariale, di pertinenza dei caravan e aggiuntiva alla tassa automobilistica erariale (articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202), non sia dovuta qualora il proprietario risulti riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.

Al comma 5 si estende la facoltà di cui al comma precedente anche al nucleo familiare dell'invalido civile, cieco civile o sordomuto.

L'articolo 3 tratta delle aree di sosta e dei parcheggi.

Il comma 1 prevede che le amministrazioni comunali provvedano alla individuazione di apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione di quanto già previsto dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada.

Essendo vigente una disciplina specifica in materia di parcheggi, la legge 24 marzo 1989, n. 122, si dispone che le amministrazioni comunali realizzino le aree di cui al comma precedente secondo il dettato di tale normativa.

Il comma 3 ribadisce l'esigenza di realizzare i parcheggi per gli autocaravan anche all'interno dei centri urbani.

Il comma 4 dispone che siano realizzati in zone servite dal trasporto pubblico abilitato al trasporto di handicappati.

L'articolo 4 stabilisce che le amministrazioni comunali non possano disporre limitazioni del traffico per gli autocaravan e vetture similari.

Si ritiene (articolo 5) che sulla base dei dati relativi all'uso di autocaravan da parte di soggetti affetti da handicap gli oneri possano essere quantificati in circa 12 milioni di euro annui come minore entrate conseguenti alle deduzioni e detrazioni previste dalla esposta normativa.

Si attribuisce, infine, al Ministro dell'economia e delle finanze la opportuna autorizzazione alle variazioni di bilancio conseguenti alla attribuzione delle minori entrate al Fondo di riserva del Ministero dell'economia e delle finanze.

